

BStGer RR.2019.51 vom 21. Mai 2019

Bundesstrafgericht, 2019-05-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2019.51

FR: TPF RR.2019.51 du 21 mai 2019

IT: TPF RR.2019.51 del 21 maggio 2019

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India. Sequestro di valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP). Effetto sospensivo (art. 80l AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù dell'art. 37 cpv. 2 lett. a della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), la Corte dei reclami penali giudica i gravami in materia di assistenza giudiziaria internazionale.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'India e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dallo scambio di lettere del 20 febbraio 1989 tra i due Paesi concernente l'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 0.351.942.3), entrato in vigore il 20 febbraio 1989 (cfr. DTF 122 II 140 consid. 2).

Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto scambio di lettere non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 1.3

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di edizione e di blocco di un conto bancario dell'autorità federale d'esecuzione (v. art. 80k AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irrimediabile mediante il sequestro di beni e valori oppure la presenza di persone che

- 4 -

partecipano al processo (art. 80e cpv. 2 AIMP). Titolare della relazione oggetto della decisione impugnata, la società ricorrente dispone della legittimazione ricorsuale (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).

E. 1.8

e 1.9) e alla costruzione di una casa destinata all'avente diritto economico del suo conto (v. act. 13.2, 13.3 e 13.4). Essa non produce tuttavia alcuna documentazione che permetta di chiarire la sua situazione economica, omettendo

- 5 -

in particolare di indicare sia i suoi redditi che il suo patrimonio, per cui a queste condizioni risulta impossibile per questa Corte valutare l'effettiva esistenza di pregiudizi immediati ed irreparabili in capo alla società. In altre parole, la ricorrente non ha dimostrato, mediante documentazione contabile, di non disporre di altri mezzi per far fronte ai suoi impegni finanziari. Ma se ciò fosse anche stato il caso, nessuna informazione e documentazione è stata fornita nemmeno sulla situazione finanziaria dell'avente diritto economico del conto sequestrato, di cui secondo la giurisprudenza occorre parimenti tenere conto (v. sentenze del Tribunale penale federale RR.2009.155 del 7 maggio 2009 consid. 2.5 e RR.2017.50 del 2 giugno 2017 consid. 2.2), tanto più che uno degli elementi di spesa allegati riguarda proprio la costruzione di una casa destinata a quest'ultimo. Di fronte ad un quadro finanziario così lacunoso e poco trasparente non basta allegare e documentare la sussistenza di singoli impegni finanziari, ma incombe alla ricorrente produrre tutta la documentazione necessaria per fare chiarezza sull'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi della giurisprudenza sopraccitata.

E. 2

La ricorrente sostiene che la relazione oggetto della decisione impugnata è il suo unico conto bancario, il quale sarebbe utilizzato per ossequiare tutti i suoi obblighi finanziari (segnatamente in ambito di "Corporate Housekeeping"). I valori patrimoniali ivi depositati costituirebbero l'unica liquidità e il solo attivo della società, senza i quali essa non potrebbe espletare la propria attività. Essa afferma poi che l'esposto dei fatti contenuto nella domanda di assistenza sarebbe insufficiente, non emergendo il legame tra il conto litigioso e i fatti oggetto d'indagine all'estero, legame che in realtà non esisterebbe. A suo avviso, non sarebbe inoltre rispettato né il principio della doppia punibilità né quello della proporzionalità, per cui la domanda di assistenza dovrebbe essere respinta e il suo conto dissequestrato. In sede di replica, l'insorgente ha prodotto della documentazione attestante suoi obblighi finanziari, non onorabili a causa del contestato blocco, derivanti da un contratto di appalto legato alla costruzione di un'abitazione a Cipro di proprietà dell'avente diritto economico del conto oggetto della decisione impugnata (v. act. 13).

E. 2.1

In base alla giurisprudenza, nel caso di ricorsi rivolti contro decisioni incidentali ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (v. supra consid. 1.3), spetta al ricorrente indicare, nel proprio atto ricorsuale, in che cosa consiste l'allegato pregiudizio e dimostrare che questo non potrebbe essere sanato mediante un giudizio che annulli, se del caso, la susseguente decisione di chiusura (DTF 130 II 329 consid. 2; 128 II 353 consid. 3 e rinvii). Per quanto riguarda il pregiudizio da prendere in considerazione, in particolare nel caso di sequestro di beni e valori, può trattarsi dell'impossibilità di adempiere delle obbligazioni contrattuali scadute (pagamento di stipendi, interessi, imposte, pretese esigibili, ecc.), del fatto di essere esposto a procedure di esecuzione o di fallimento, oppure alla revoca di un'autorizzazione amministrativa, o ancora dell'impossibilità di concludere affari vicini al loro sbocco. Il solo fatto di dover far fronte a delle spese correnti non è sufficiente, in linea di massima, a rendere verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi della predetta

disposizione (DTF 130 II 329 consid. 2 pag. 332; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.43 del 16 maggio 2007 consid. 2.2 e rinvii).

E. 2.2

In concreto, la ricorrente ha prodotto documentazione attestante impegni finanziari legati al pagamento di onorari per l'amministrazione della società (v. act).

E. 2.3

Da quanto sopra discende che il ricorso è inammissibile già per la sola mancanza di un pregiudizio immediato e irreparabile giusta l'art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP, il che rende superfluo l'esame delle restanti censure.

E. 3

Visto quanto precede, la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

E. 4

Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 5'000.-. Essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

- 6 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.